

**REGOLAMENTO CEE N. 2815/98 DELLA COMMISSIONE del 22 dicembre 1998 relativo alle norme commerciali dell'olio di oliva.** (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. 349/56 del 24 dicembre 1998)

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,  
visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1638/98, in particolare l'articolo 35-bis  
(*Omissis*)

**Art. 1** - La designazione dell'origine dell'olio extra vergine di oliva e dell'olio di oliva vergine, di cui al punto 1, lettera a) e b), dell'allegato del regolamento n. 136/66/CEE, è facoltativa sugli imballaggi destinati ai consumatori degli Stati membri o sulle etichette apposte su detti imballaggi. Qualora un operatore usufruisca di tale facoltà, la designazione dell'origine è autorizzata esclusivamente secondo le disposizioni del presente regolamento.

La designazione dell'origine degli altri oli d'oliva e degli oli di sansa di oliva di cui all'allegato del regolamento citato non è autorizzata sugli imballaggi destinati ai consumatori degli Stati membri o sulle etichette apposte su detti imballaggi.

**Art. 2** - 1. La designazione dell'origine riguarda una zona geografica e può indicare soltanto:

a) una zona geografica la cui denominazione è stata registrata come denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta conformemente al regolamento (CEE) n. 2081/92,  
e/o

b) ai sensi del presente regolamento;

- uno Stato membro;
- la Comunità europea;
- un paese terzo.

2. (*omissis*)

Qualsiasi riferimento a una zona geografica sull'imballaggio o sull'etichetta apposta su di esso è considerato come una designazione dell'origine soggetta alle disposizioni del presente regolamento, ad eccezione:

- del nome del marchio o dell'impresa, la cui domanda di registrazione è stata presentata anteriormente al 1 gennaio 1999 conformemente alla direttiva 89/104/CEE;
- della designazione effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n.2081/92

**Art. 3** - 1. Per gli oli d'oliva che beneficiano di una denominazione d'origine protetta o di una indicazione geografica protetta, la designazione dell'origine deve essere effettuata in conformità delle disposizioni previste dal regolamento (CEE) n.2081/92.

2. La designazione dell'origine a livello di uno Stato membro o della Comunità europea nei casi diversi da quelli specificati al paragrafo 1, corrisponde alla zona geografica nella quale un "olio extra vergine di oliva" o di "oli di oliva vergine" sono stati ottenuti.

(*omissis*)

Ai sensi del presente paragrafo, un "olio extra vergine di oliva" o un "olio di oliva vergine" si considera ottenuto in una zona geografica unicamente se l'olio in questione è estratto dalle olive in un frantoio situato nella zona di cui trattasi.

(*omissis*)

**Art. 4** - 1. L'"olio extra vergine di oliva" e "l'olio di oliva vergine" la cui origine è designata conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, sono condizionati in un'impresa all'uopo riconosciuta dallo Stato membro interessato, sul territorio del quale sono situati gli impianti di condizionamento.

2. Il riconoscimento e l'identificazione alfanumerica sono concessi a tutte le imprese che ne fanno domanda e che:

- dispongono di impianti di condizionamento;
- s'impegnano ad effettuare un controllo documentario e un immagazzinamento separato che consentano, con soddisfazione dello Stato membro interessato, di accertare la provenienza degli oli con designazione dell'origine e, se del caso, dei componenti dei tagli di olio d'oliva con designazione all'origine;
- accettano di essere soggette ai controlli previsti in applicazione del presente regolamento.

**Art. 5** - 1. Il controllo delle designazioni dell'origine è effettuato dagli Stati membri nelle imprese di condizionamento interessate al fine di accertare la corrispondenza tra le designazioni dell'origine degli oli di oliva vergini usciti dall'impresa e le designazioni dell'origine dei quantitativi di oli d'oliva vergini utilizzati.

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie e in particolare istituiscono un regime di sanzioni pecuniarie per assicurare il rispetto del presente regolamento. Essi comunicano alla Commissione le misure adottate a tale scopo.

**Art. 6** - Gli obblighi di etichettatura di cui al presente regolamento si applicano unicamente ai prodotti legalmente fabbricati ed etichettati nella Comunità o legalmente importati nella Comunità e immessi in libera pratica prima della data di inizio dell'applicazione del presente regolamento.

**Art. 7** - Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal primo giorno del quarto mese successivo (1 aprile 1999) alla sua entrata in vigore e fino al 31 ottobre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

*(Le violazioni al presente regolamento dovranno essere sanzionate dagli Stati membri, giusta l'articolo 3 del punto 2, che praticamente contraddice le sanzioni stabilite dall'art. 5 della legge 4 agosto 1998, n. 312).*